FINANZIAMENTI DI ATENEO PER LA RICERCA

BANDO PROGETTI STRATEGICI

II Edizione –Anno 2011

Art. 1 - Finalità

1. Con il finanziamento di "Progetti Strategici" l'Università degli Studi di Padova mira a consolidare e sostenere attività scientifiche di eccellenza dell'Ateneo. La finalità specifica dell'intervento è quella di favorire iniziative atte a costituire poli di riferimento per azioni di ricerca in campo nazionale, comunitario e/o non comunitario, nell'ambito di aree tematiche che presentino carattere strategico per l'Ateneo, valutate secondo modalità definite nel seguito. Tale finalità è perseguita attraverso un supporto finanziario fornito per un periodo di avvio triennale a progetti di ricerca su temi autonomamente scelti dai proponenti.
2. Le proposte si devono basare sulla presenza già consolidata presso il nostro Ateneo di competenze, strutture e personale che, nel loro insieme, assicurino la massa critica per un progetto di largo respiro e di lunga durata.

Art. 2 – Caratteristiche dei progetti

La natura dei progetti può variare sensibilmente nelle diverse Aree scientifiche dell'Ateneo e può coinvolgere più aree, sia relativamente alla partecipazione dei docenti che al carattere multidisciplinare del programma di lavoro. Le proposte devono comunque caratterizzarsi per una elevata capacità di:

a. contribuire alla crescita scientifica e culturale della società, attraverso sostanziali progressi nella ricerca di base o applicata, con rilevanti ricadute, nel secondo caso, sul piano economico o dei servizi pubblici, anche nella prospettiva di una maggiore integrazione fra Ateneo e territorio, attraverso la diffusione delle conoscenze scientifiche;
b. presentare solide prospettive di prosecuzione dell'attività anche oltre il periodo triennale iniziale;
c. prevedere l'integrazione delle attività di ricerca con attività di alta formazione, in modo particolare quelle di livello dottorale;
d. mirare allo sviluppo o al consolidamento di reti di cooperazione nazionale ed internazionale e favorire la mobilità dei ricercatori;
e. prevedere l'integrazione di giovani ricercatori in tessuti di ricerca solidi e qualificati.

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. Ciascun progetto è realizzato da due o più unità operative di ricerca, fino a un massimo di quattro, raggruppanti un numero adeguato di ricercatori dell'Università degli Studi di Padova, ed è coordinato da un docente/ricercatore universitario di ruolo o da un ricercatore a tempo determinato tipo b), della stessa Università nel seguito denominato "Coordinatore scientifico del progetto". Il Coordinatore scientifico del progetto assume la responsabilità scientifica e di gestione del progetto curando la realizzazione dell'intero programma di ricerca e impegnandosi direttamente nella ricerca stessa.

2. Le unità operative di ricerca dovranno essere funzionali alla reciproca integrazione e possedere competenze complementari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato a docenti/ricercatori universitari di ruolo o a ricercatori a tempo determinato tipo b), dell'Università degli Studi di Padova, nel seguito denominati "Coordinatori scientifici di unità operativa". Alle unità di ricerca può partecipare anche personale extrauniversitario o di altre università secondo quanto previsto del comma. 5 dell'art. 18 della Legge 240/2010.
3. Ciascun partecipante può comparire in una unica unità operativa di ricerca.
4. Non possono essere responsabili del progetto né parteciparvi i docenti/ricercatori universitari di ruolo che risultino già inseriti in unità operative finanziate nell'edizione 2008, anche se, successivamente alla presentazione della domanda, si sono ritirati dal gruppo di ricerca.

   Al fine di favorire la più ampia continuità di conduzione dei progetti possono presentare domanda in qualità di Coordinatore scientifico del progetto o di unità operativa solo i docenti/ricercatori che assicurano la permanenza in servizio fino a tutto settembre 2015 prima della data di collocamento a riposo. Coloro che saranno collocati a riposo entro tale data, possono comunque partecipare ad una unità operativa.
5. Nella proposta progettuale dovranno essere indicati:

   Parte A)

   a. l'Area o le Aree scientifiche dell'Ateneo in cui si colloca il progetto;
   b. il Coordinatore scientifico del progetto;
   c. fino a 5 parole chiave scelte in un database predisposto allo scopo;
   d. l'articolazione del progetto in unità operative con indicazione dei rispettivi Coordinatori scientifici di unità operativa;
   e. il contesto nel quale il progetto si inserisce, anche per ciò che riguarda lo stato dell'arte nel settore, le relazioni con altre strutture di ricerca e/o con strutture produttive interessate alle potenziali ricadute, in ambito nazionale ed internazionale;
   f. gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere e le metodologie che si intendono utilizzare;
   g. le prospettive di continuità dell'attività al termine del triennio e gli obiettivi a più lungo termine che il progetto si propone di raggiungere;
   h. i nominativi dei componenti ciascuna unità operativa e l'impegno dedicato alla ricerca da ciascuno di essi (in mesi per anno);
   i. il ruolo di ciascuna unità in funzione degli obiettivi previsti e le relative modalità di integrazione e collaborazione;
   j. il costo complessivo del progetto, articolato per voci di costo e unità operativa;
   k. le eventuali risorse finanziarie e strumentali già presenti o acquisibili con certezza messe a disposizione del progetto;
   l. l'elenco dei progetti finanziati di cui dispone ciascuna unità operativa (responsabile, titolo del progetto, ente finanziatore e importo) e delle richieste di finanziamento presentate (responsabile, titolo del progetto, ente finanziatore e importo richiesto)

Parte B)

m. l'articolazione del lavoro e i tempi di realizzazione;

n. gli elementi e i criteri proposti per la valutazione *in itinere* ed *ex-post* dei risultati raggiunti.

6. I Consigli delle Strutture di afferenza dei Coordinatori scientifici di ciascuna delle unità operative trasmetteranno per via telematica al Servizio Ricerca una scheda nella quale certificano l'effettiva disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie dichiarate.

   Il Consiglio della Struttura di afferenza del Coordinatore scientifico del progetto dovrà specificare il grado di coerenza del progetto alle linee prioritarie di sviluppo della Struttura stessa.

7. All'atto della presentazione della domanda è possibile prevedere sia l'attivazione di borse di dottorato sia di assegni di ricerca, il cui costo sarà a carico del progetto. Il terzo anno di borsa di dottorato può parzialmente eccedere la data di conclusione del progetto senza la necessità di richiedere proroghe della data di conclusione allo stesso.

8. Almeno un terzo dei partecipanti dovrà essere costituito da dottorandi, assegnisti o figure assimilabili, compresi quelli da reclutare, e dovrà essere in seguito comprovato anche dai nominativi degli autori presenti sui prodotti della ricerca.

9. Le richieste di finanziamento dovranno, indicativamente, essere comprese:

   a. fra € 400.000 e 1.000.000 per progetti (tipicamente ma non esclusivamente riferiti alle aree scientifico-tecniche sperimentali) caratterizzati da alta incidenza dei costi delle attrezzature e delle ricerche;

   b. fra € 300.000 e 500.000 per progetti (tipicamente ma non esclusivamente riferiti alle aree umanistiche e sociali e delle scienze non sperimentali) caratterizzati da bassa incidenza dei costi delle attrezzature e delle ricerche;

   c. a ciascuna unità operativa dovrà essere garantita una quota pari ad almeno 50.000 Euro, al netto delle spese per rilevanti attrezzature.

10. I progetti saranno scritti in lingua inglese (versione obbligatoria). La compilazione di una versione anche in lingua italiana è facoltativa.

Art. 4 – Selezione delle proposte e valutazione dei risultati

1. La selezione dei progetti è affidata ad una Commissione di Valutazione composta da esperti di alta qualificazione, esterni all'Ateneo, che può richiedere chiarimenti di natura tecnico-amministrativa al Prorettore alla Ricerca (che resta l'unico interlocutore di Ateneo). I criteri generali da adottare per la selezione dei progetti sono definiti dal documento "Linee guida" approvato dal Senato Accademico (Allegato A).

   Alla Commissione di Valutazione è inoltre affidata la valutazione *in itinere* e la valutazione *ex post* dei risultati conseguiti dai progetti. I processi di valutazione *in itinere* ed *ex-post* saranno avviati e monitorati dalla Commissione Scientifica di Ateneo che provvederà a riferire gli esiti al Senato Accademico

2. La Commissione di Valutazione è composta da 17 membri esterni all'Ateneo operanti stabilmente all'estero, uno per ciascuna delle Aree scientifiche di Ateneo, nominati dal Senato Accademico su una rosa di 17 nomi proposti dalla Commissione Scientifica di Ateneo e 17 differenti nomi proposti dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento. Al Senato Accademico, su

proposta del Rettore, è affidata anche la nomina del Presidente della stessa Commissione che sarà scelto tra i 17 membri.

3. La selezione avviene in due fasi.
   a. Nella prima fase la Commissione di Valutazione provvede a una preselezione delle proposte al fine di ridurre il loro numero ad un massimo di 30 tenendo conto:
      - del requisito di elevata qualità scientifica, con riguardo alla qualificazione dei partecipanti ed alle tematiche oggetto della proposta (come si evince dalla Parte A) delle proposte progettuali;
      - del parere espresso dal Consiglio delle Strutture di afferenza dei responsabili delle unità operative per quanto riguarda la garanzia dell'effettiva disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
      - del parere espresso del Consiglio della Struttura di afferenza del Coordinatore scientifico del progetto per il grado di coerenza del progetto alle linee prioritarie di sviluppo della Struttura stessa.
   b. Nella seconda fase la Commissione di Valutazione effettua la selezione dei progetti da proporre al finanziamento fra quelli che hanno superato la prima fase di preselezione.
4. Per la selezione finale la Commissione di Valutazione nomina almeno tre revisori anonimi per ogni progetto, i quali esprimono indipendentemente e separatamente il proprio circostanziato giudizio sul progetto strategico proposto. Tenendo conto di questi pareri e di tutti gli elementi documentali disponibili, la commissione esprime il suo giudizio collegiale su ciascuno dei seguenti punti:
   a. la qualità scientifica della ricerca proposta e degli obiettivi;
   b. qualificazione scientifica dei Coordinatori scientifici del progetto e delle unità operative;
   c. la fattibilità in relazione alle competenze specifiche dei Coordinatori scientifici e dei partecipanti e all'adeguatezza delle metodologie proposte;
   d. la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie;
   e. il livello di integrazione tra le unità operative;
   f. la congruità tra costi e obiettivi previsti;
   g. le prospettive di continuità dell'attività al termine del triennio.
5. Al termine della procedura di selezione la Commissione di Valutazione sottopone all'approvazione del Senato Accademico i progetti da finanziare e il costo finanziabile di ciascuno, nel limite dei fondi disponibili.

Art. 5 – Aspetti finanziari

1. Il finanziamento ricevuto deve essere utilizzato entro tre anni, salvo il caso di proroga di cui al successivo Art. 6.
2. Il finanziamento dei progetti è assegnato in due quote: la prima, pari a due terzi del finanziamento complessivo assegnato, è erogata all'atto dell'approvazione del progetto; la quota a saldo del finanziamento è assegnata dopo la valutazione scientifica *in itinere* di cui al successivo Art. 6, ed è subordinata all'esito positivo della valutazione.

3. La suddivisione del finanziamento nelle diverse tipologie di spesa dipende dalla natura del progetto, ed è descritta nelle linee guida (Allegato A). Sono in ogni caso esclusi i costi per infrastrutture edilizie ed impianti non finalizzati all'uso delle apparecchiature richieste. Inoltre, in ciascun progetto:
   a. almeno il 25% del finanziamento dovrà essere assegnato all'attivazione di borse di dottorato e ad assegni di ricerca (o posizioni assimilabili), compresi quelli da reclutare,
   b. per apparecchiature di costo non inferiore a € 100.000 ciascuna dovrà essere indicata una quota complessiva di cofinanziamento pari ad almeno il 10% del valore delle attrezzature.
4. Anche ai fini delle valutazioni previste al successivo Art. 6 nelle pubblicazioni e nei prodotti risultanti dalle attività di ricerca finanziate da Progetti strategici, gli autori dovranno citare il contributo finanziario ricevuto riportando il codice del progetto.

Art. 6 –Valutazione dei risultati

1. Tutti i progetti sono sottoposti a valutazione *in itinere* da parte della Commissione di Valutazione dopo 18 mesi dall'avvio del progetto, sulla base di una relazione scientifica e amministrativa sullo stato di avanzamento del medesimo, secondo le modalità descritte nelle Linee guida. Dei risultati della valutazione si terrà conto ai fini dell'assegnazione del saldo del finanziamento.
2. Non oltre gli ultimi 6 mesi prima della conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico del progetto può chiedere una proroga della data di conclusione e dell'utilizzo del finanziamento ricevuto, fino a un massimo di un anno.
3. Tutti i progetti sono inoltre sottoposti a valutazione *ex-post* da parte della Commissione di Valutazione, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati, secondo le modalità stabilite nella Linee Guida. Le valutazioni saranno avviate e monitorate dalla Commissione Scientifica di Ateneo che provvederà a riferire gli esiti al Senato Accademico. Degli esiti di queste valutazioni la Commissione Scientifica di Ateneo potrà tener conto nelle proposte di distribuzione delle risorse per la ricerca.
4. Il Coordinatore scientifico del progetto si impegna a rendere disponibile, oltre alle pubblicazioni scientifiche prodotte con il contributo ottenuto, anche una comunicazione di alto livello divulgativo che illustri i risultati ottenuti e che l'Ateneo potrà diffondere con le modalità che riterrà più opportune.

Art. 7 – Spese per il funzionamento della commissione

1. Ai componenti la Commissione di Valutazione e ai revisori verrà corrisposto un compenso che verrà determinato con successivo provvedimento del Rettore.
2. Per gli spostamenti effettuati dai componenti della Commissione, sulla base della normativa vigente, è ammesso il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e idoneamente documentate.

Padova,